



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n.: 114

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO
AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 249 DEL D. LGS N. 152/06 E S.M.I. PRESENTATO DALLA DITTA MW ITALIA SRL PER LO STABILIMENTO DI RIVOLI, VIA PAVIA 72. CODICE ANAGRAFE SITI CONTAMINATI 2116.

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Nel settembre 2011 la Ditta **MW Italia Srl**, con sede legale ed operativa in Rivoli, via Pavia 72 ha presentato a Comune di Rivoli, Provincia di Torino ed ARPA Piemonte un progetto unico di bonifica in procedura semplificata ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., avendo rilevato una contaminazione da idrocarburi pesanti nell'area di una fossa-pressa.

Il 27 febbraio 2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto al termine della quale gli Enti intervenuti hanno evidenziato alcune carenze ed hanno richiesto alla Ditta di effettuare degli approfondimenti.

A giugno 2012 la Ditta ha eseguito nuovi sondaggi alla presenza di ARPA.

A seguito di ulteriori sondaggi realizzati nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015, in data 30/09/2015 (ns prot n. 55119) la Ditta ha presentato un nuovo progetto unico di bonifica in procedura semplificata, avendo individuato, con riferimento ai piezometri privi di contaminazione, una superficie contaminata pari a 840 m².

Il 13 novembre 2015 si è svolta la Conferenza dei Servi per l'esame del nuovo progetto presentato nel quale la Ditta ha rilevato che, con riferimento a tutte le risultanze analitiche a disposizione (pregresse e recenti), la contaminazione da idrocarburi pesanti è riconducibile all'olio utilizzato dalla pressa, con la particolarità di un superamento dei PCB nel primo metro di terreno riscontrato solo in un'area in corrispondenza del piazzale di manovra posto ad est della fossa; le sorgenti primarie risultano attualmente non più attive e sono state recentemente messe in sicurezza grazie ad un'accurata pulizia; sono state quindi individuate due sorgenti secondarie di contaminazione: la Sorgente A, ubicata lungo la

canaletta superficiale di scolo dell'olio emulsivo ed interessata da contaminazione da idrocarburi pesanti e da PCB, e la Sorgente B, ubicata lungo la verticale e nell'intorno della fossa-prensa ed interessata da contaminazione da idrocarburi pesanti. L'analisi di rischio ha definito che solo la Sorgente A presenta un livello di rischio tossicologico non accettabile: il progetto di bonifica proposto consiste nello scavo e rimozione del terreno superficiale interessato dalla contaminazione, riportando fondo e pareti dello scavo al rispetto delle CSR calcolate, ed effettuando il successivo ripristino ambientale dell'area mediante riporto di materiale conforme alle CSC previste dalla Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Gli Enti presenti hanno avanzato le proprie osservazioni al progetto presentato ritenendolo comunque approvabile con prescrizioni.

In data 23/12/2015 (ns prot. n. 72626) la Ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione ancora mancante richiesta dagli Enti in conferenza.

Il presente provvedimento è redatto in conformità ai disposti di cui al D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- 1) di **approvare** il progetto unico di bonifica ex art. 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. presentato in data 30/09/2015 (ns prot n. 55119) dalla Ditta MW Italia Srl, con sede legale ed operativa in Rivoli, via Pavia 72, in coerenza alle conclusioni della Conferenza dei Servizi del 13/11/2015, riportate nel verbale trasmesso con nota n. 68008 del 30/11/2015;
- 2) di stabilire che debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'area oggetto di bonifica deve essere ben delimitata e definita mediante apposita recinzione di cantiere che dovrà essere mantenuta durante tutta la durata dei lavori, fino al ripristino ambientale dell'area ;
 - b) la Ditta dovrà mantenere attive ed efficienti tutte le cautele e le misure di prevenzione atte ad impedire che nuove perdite di olio possano dare luogo a nuove sorgenti di contaminazione;
 - c) la Ditta deve comunicare a Comune, ARPA e Città Metropolitana di Torino, con almeno 10 giorni di preavviso, la data di inizio dei lavori, presentando, qualora necessario, un aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione del progetto;
 - d) al termine delle operazioni di scavo e prima di procedere al ripristino ambientale mediante riempimento con nuovo materiale, deve essere concordato con ARPA e Città Metropolitana, un campionamento di controllo di fondo e pareti dello scavo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica: a tal fine la Ditta deve presentare agli Enti suddetti una relazione parziale di fine lavori, nella quale dichiarare il raggiungimento delle CSR;
 - e) qualora le analisi effettuate su campioni prelevati dal fondo e dalle pareti dello scavo ultimato dimostrino ancora un superamento delle CSR dovrà essere presentata una variante al progetto odierno per l'approfondimento/ampliamento dell'attività di bonifica;
 - f) per il riempimento dello scavo utile al ripristino del piano campagna dovranno essere utilizzati materiali conformi alla destinazione d'uso dell'area (colonna B della Tabella 1

dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.), non configurati giuridicamente come rifiuti (materiale di cava o terre e rocce da scavo ai sensi della normativa vigente al momento dell'utilizzo), e corredati da certificazioni analitiche attestanti la qualità del materiale;

- g) a conclusione di tutti gli interventi previsti nel progetto (ripristino ambientale compreso), la Ditta dovrà trasmettere a Comune, ARPA e Città Metropolitana una relazione conclusiva di fine di lavori
 - h) poiché il progetto di bonifica presuppone il raggiungimento delle CSR e non delle CSC, lasciando quindi una passività ambientale, seppure a livelli di rischio accettabili, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica devono essere rispettate sull'area le seguenti prescrizioni vincolanti:
 - devono essere sempre mantenuti immutati i presupposti che hanno consentito di definire il rischio accettabile (ad es. la pavimentazione deve essere sempre presente e mantenuta integra);
 - non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;
 - gli interventi edificatori dovranno garantire il mantenimento/ripristino delle condizioni di copertura ed isolamento che sono alla base dell'analisi di rischio, al fine di non invalidare l'analisi effettuata come presupposto per l'individuazione delle CSR;
 - il materiale derivante da eventuali scavi eseguiti nell'area dovrà necessariamente essere gestito come rifiuto e conferito ad impianti autorizzati al suo trattamento;
 - l'esecuzione dei lavori deve essere effettuata da impresa iscritta alla Categoria 9 dell'albo dei gestori ambientali della Camera di Commercio;
- 3) di definire che:
- a) entro 30 giorni dall'emanazione del presente provvedimento la Ditta dovrà presentare le garanzie finanziarie per un importo pari a 19.512,12 €, calcolato secondo le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 41-10623 del 6 ottobre 2003, come da prospetto allegato alla presente determina;
 - b) l'accettazione da parte del Comune delle suddette garanzie finanziarie costituisce titolo per l'avvio dei lavori previsti nel progetto approvato;
- 4) di stabilire che:
- il presente provvedimento costituisce variante dello strumento urbanistico e pertanto le prescrizioni vincolanti riportate al punto 2.h del presente provvedimento sono inserite nella corrispondente scheda normativa di PRGC relativa all'area oggetto di bonifica e dovranno essere esplicitate all'interno del Certificato di Destinazione Urbanistica;
 - la presente determinazione venga trasmessa alla Ditta MW Italia srl e per conoscenza a Studio Bortolami – Di Molfetta srl, Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, ASL TO3 e Regione Piemonte;
 - la Ditta MW Italia srl comunichi preliminarmente a Comune di Rivoli, Città Metropolitana di Torino, ASL TO3 e ARPA Piemonte qualunque variante al progetto approvato;
 - la durata massima per l'esecuzione degli interventi di bonifica previsti nel progetto unico di cui al presente atto, a decorrere dall'accettazione delle Garanzie Finanziarie da parte del Comune, è di mesi 3;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge

7.8.1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 10 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., è l'Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO, Dirigente responsabile della Direzione Servizi al territorio.

Allegati:

- Allegato A tabella Garanzie Finanziarie MW Italia

CM/cm

Lì, 29/01/2016

IL DIRIGENTE
DE CRISTOFARO LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)